

DISEGNO DI LEGGE N° 36

11

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 263/A III^a Legislatura

"INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE LEGGI
N° 386/74 N° 349/77 N° 833/78 E DEL PERSONALE MESSO A DISPO-
SIZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 616/77 E DELLA LEGGE 641/78"

REGIONE PUGLIA

Relazione al disegno di legge inerente "Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi n° 386/74, n° 349/77 e n° 833/78 e del personale messo a disposizione ai sensi del D.P.R. 616/77 e della legge 641/78".

Con il presente disegno di legge si intende disciplinare l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dal parastato, dagli enti ospedalieri, dallo Stato e dagli enti disciolti o trasformati di cui alla legge 386/74, 349/77, 833/78, D.P.R. 616/77 e L. 641/78.

I principi informativi della normativa proposta trovano fondamento nel recepimento dei criteri e delle modalità di inquadramento contenuti nell'intesa nazionale Governo-Regioni-ANCI-Organizzazioni sindacali dal 3 dicembre 1981, modificata e integrata dalle stesse parti il 21.1.82.

I criteri d'inquadramento sono contenuti nell'art. 3 e nell'art. 4, con normativa di applicazione alternativa, che consente, per quanto possibile, di conseguire al fine della omogeneizzazione e perequazione del personale, escludendo fughe in avanti rispetto alle posizioni del personale regionale.

Il rispetto di detto fine, evidenziato dal citato accordo, appare tanto più sentito per la considerazione che l'inquadrando personale presta servizio presso la Regione a partire dal lontano 1976.

REGIONE PUGLIA

E' apparso quindi necessario, richiamando nella sostanza istituti presenti nell'ordinamento regionale, prevedere con l'art. 4 della proposta, la possibilità di inquadramento per titoli dalla cui valutazione si fa dipendere la riconducibilità al livello funzionale d'inquadramento o il rinvio ad apposito esame per l'accertamento di idoneità.

Le modalità e i criteri di valutazione e la disciplina dell'eventuale prova di esame risultano ben definite nell'allagato "C" facente parte integrante della proposta di legge.

La posizione economica nel livello funzionale d'inquadramento è determinata dal maturato economico alla data di decorrenza dell'inquadramento stesso, con esclusione dei benefici economici previsti per il personale regionale con decorrenza 1.2.81.

Detti benefici sono riconosciuti limitatamente in favore dell'inquadramento personale proveniente da enti privi di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81.

Al personale di cui alla proposta di legge si applica la disciplina prevista per il personale regionale in materia di assistenza, previdenza e quiescenza.

L'art. 8 rimanda a successiva legge l'eventuale ampliamento della dotazione organica, consentendo quindi l'inquadramento del personale in questione anche in soprannumero.

La proposta di legge si chiude con la garanzia della copertura finanziaria.

REGIONE PUGLIA

Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi n° 386/74, n°349/77 e n° 833/78 e del personale messo a disposizione ai sensi del D.P.R. 616/77, della legge 641/78 e della L. n. 642/79.

Art.1

E' inquadrato nel ruolo unico regionale a decorrere dal 1° febbraio 1981, con i criteri e le modalità previste dalla presente legge:

- a) il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974 n°386, 29 giugno 1977 n°349 e 23 dicembre 1978 n°833, che ne faccia richiesta ai sensi della l.r. 2 marzo 1981 n°21;
- b) il personale di ruolo e non di ruolo trasferito o messo a disposizione della Regione, proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti o riformati in forza del D.P.R. 616/77, della legge 641/78 e della legge 642/79.

L'inquadramento è effettuato secondo criteri di perequazione e di omogeneità fra le varie categorie di personale da inquadrare e nei confronti del personale già inquadrato.

Art.2

Dalla data di decorrenza dello inquadramento, al personale previsto dalla presente legge si applicano tutte le norme dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale salvo quanto specificatamente stabilito dalla presente legge.

Ai soli effetti giuridici, lo inquadramento del personale previsto dallo art.5 della legge 8.8.80 n°441 decarre dall'1.1.81.

REGIONE PUGLIA

Il personale inquadrato in applicazione della presente legge conserva nel ruolo regionale le anzianità maturate nell'ordinamento di provenienza.

Ai soli fini dell'ammissione ai concorsi indetti dalla Regione, i periodi di servizio prestati presso l'Amministrazione di provenienza e presso la Regione anteriormente alla data dell' 1.2.81 sono considerati, per tutto il personale previsto dalla presente legge come prestato alle dipendenze organiche della Regione.

Art.3

L'inquadramento del personale previsto dal precedente art.1 è disposto sulla base della qualifica o livello rivestito alla data del 31.1.81 in conformità delle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Per il personale previsto dal 2° comma dell'articolo precedente l'inquadramento è operato sulla base della qualifica rivestita alla data del 31.12.80.

Qualora sopravvengano, anche successivamente alla adozione dei formali provvedimenti d'inquadramento, modificazione di qualifica o livello nell'ordinamento di provenienza che retroagiscano i propri effetti anteriormente alle date previste dai precedenti commi esse sono prese a base dell'inquadramento o ne provocano la modifica.

Per il personale che rivesta negli ordinamenti di provenienza alle date richiamate dai precedenti commi qualifiche non espressamente previste dalle tabelle "A" e "B" allegate alla presente legge si procede all'inquadramento in via analogica sulla base dell'equipollenza tra le qualifiche stesse e quelle espressamente previste dalla tabella, sentita la stessa Commissione di cui al successivo art. 4.

REGIONE PUGLIA

Ai fini dell'inquadramento si applicano contestualmente i seguenti criteri integrativi delle tabelle di corrispondenza "A" e "B" allegate alla presente legge:

- a) Trovano applicazione le norme previste dall'art. 40 della legge regionale 13.3.80 n° 16 e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando tutte le condizioni e le modalità ivi previste limitatamente al personale:
- proveniente dalle Amministrazioni statali che al momento dell'inquadramento in Regione non abbia conseguito, in applicazione delle disposizioni della legge 11.7.80 n° 312, un passaggio di posizione tale da collocarlo in qualifica o livello corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza nello ordinamento di provenienza vigente anteriormente alla legge surrichiamata;
 - proveniente dalle Amministrazioni statali che al momento dell'inquadramento in Regione non abbia fruito degli scorrimenti di livello previsti dall'art. 4, quarto comma della legge 11.7.80 n° 312;
 - proveniente da altri Enti ed al quale non si applicano le disposizioni delle successive lettere c), d) e e).
- b) Il personale cui, in attuazione dell'art. 4 della legge 11.7.80 n° 312, siano applicabili gli scorrimenti di livello previsti da tale normativa é reinquadrato nel livello funzionale regionale superiore a quello attribuito al 1° 2.81 in conformità delle allegate tabelle al compimento delle anzianità previste dall'art. 4 della legge succitata se non abbia già fruito di quanto previsto alla precedente lettera a).

REGIONE PUGLIA

c) Il personale con qualifica di commesso nell'ordinamento di provenienza è inquadrato nel 3° livello funzionale se in possesso di una anzianità di servizio di otto anni alla data del 30.9.78.

d) Il personale con qualifica di assistente coordinatore, assi - stente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con formale incarico di coordi - namento o livello differenziato di professionalità nell'ordina - mento di provenienza, è inquadra to nel VI° livello funzionale.

e) E' inquadrato nel livello fun zionale immediatamente superiore a quello previsto dalle allegate tabelle il personale con qualifi ca di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coor - dinatore con 10 anni di anzianità nell'ordinamento di provenienza e con la laurea alla data del 31 dicembre 1979; il personale con la qualifica di direttore aggiun to di divisione in possesso del diploma di laurea e di nove anni e sei mesi di anzianità nella carriera direttiva alla data del 31.12.79.

L'inquadramento del personale proveniente dalle Opere Universi tarie avrà luogo secondo le norme del presente articolo a compimen - to delle operazioni di reinquadra mento previste dall'ordinamento di provenienza, per mansioni, attua to nell'ambito delle Opere medesi - me. E' comunque esclusa la cumula - bilità dei benefici previsti dal presente articolo con quelli del surridiamato reinquadramento.

L'applicazione delle norme dei precedenti commi 5 e 6 non può in alcun caso comportare più di un passaggio di livello di provenienza.

REGIONE PUGLIA

Art. 4

Il personale di cui alla presente legge, fatto salvo l'inquadramento d'ufficio di spettanza di cui al precedente art.3, può essere inquadrato nel livello immediatamente superiore rispetto a quello attribuibile in base allo stesso art.3, sulla scorta dei titoli di studio, di specializzazione, di esperienza professionale e di produzione scientifica posseduti.

L'inquadramento di cui al comma precedente è disposto con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere di una Commissione così composta:

- a) Assessore al Personale o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- c) tre funzionari regionali nominati con Decreto del Presidente della Giunta su indicazione dell'Assessore al Personale.

Funge da Segretario un dipendente appartenente al 6° livello funzionale.

La Commissione di cui al comma precedente esprime il giudizio sulla base dei criteri e delle modalità previste dalla tabella "C" allegata alla presente legge.

I titoli valutabili debbono essere posseduti alla data del 31.12.79.

Le norme del presente articolo si applicano nei confronti del personale che ne faccia richiesta o contestualmente alla domanda di inquadramento di cui al punto a) dell'art.1 o entro trenta giorni dalla data di comunicazione del livello funzionale attribuibile a norma dell'art.3.

L'inquadramento con le norme del presente articolo non è conseguibile dal personale che non abbia fatto espressa rinuncia all'applicazione dell'art.3, contestualmente alla richiesta di cui al comma precedente.

REGIONE PUGLIA

Art. 5

La posizione economica nel livello funzionale d'inquadramento nel ruolo regionale é determinata dallo stipendio in godimento al 31.1.81 comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili.

Per il personale il cui accordo contrattuale nazionale di provenienza preveda miglioramenti economici riferiti al triennio 1979/981 con decorrenza di attribuzione dal 1°.2.981, la posizione economica di cui al comma precedente é comprensiva dei miglioramenti medesimi.

Per il personale degli Enti soppressi (Ente Nazionale per l'Assistenza alla Gente di Mare, Ente Nazionale per la protezione morale del Fanciullo, Istituto per l'Incremento Ippico di Foggia, Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica e Centri di Orientamento Scolastico e Professionale), privi di sviluppi contrattuali nel triennio 1979/81, la posizione economica é determinata anche dall'aggiunta dei benefici di cui agli artt. 21 e 22 della l.r. 2.3.1981 n° 22.

Salvo quanto disposto al comma precedente, al personale di cui alla presente legge non si applicano i benefici economici previsti per il personale regionale, decorrenti dal 1°.2.1981.

La posizione giuridica del livello d'inquadramento funzionale, qualora non sia coincidente con quella economica si determina con i criteri di cui al l'art. 46 della l.r. 13.3.80 n° 16.

Si applicano le norme sul maturato in itinere, calcolate secondo le norme dell'ordinamento di provenienza, previste dal citato art. 46 della l.r. 15/80.

REGIONE PUGLIA

Sino all'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dagli ordinamenti di provenienza in vigore al 1° 2. 1981, se più favorevoli.

Art. 6

Al personale proveniente dallo Stato, dagli Enti ospedalieri e dagli Enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma, che continuerà ad operare nelle strutture di destinazione in turni avvicendati, viene corrisposta fino all'entrata a regime dell'accordo del personale dipendente dalla Regione relativamente al periodo 82/84 la indennità di turno spettante alla data del 31.12.1981, secondo gli ordinamenti di provenienza. Per il personale proveniente dagli Enti pubblici di cui alla legge n.70/75, l'indennità di cui sopra non è suscettibile pertanto degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'all. 3 al D.P.R. 26.5.1976, N. 411.

Art. 7

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto rispettivamente alle competenti gestioni per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza dei Dipendenti degli Enti Locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli Enti Locali (CPDEL). Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge o ai loro è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.

REGIONE PUGLIA

Art. 8

Il personale di cui alla presente legge é inquadrato nel ruolo unico della Regione anche in soprannumero rispetto alla dotazione complessiva al cui eventuale ampliamento si provvederà con legge regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

L'onere per l'attuazione della presente legge graverà sui Capp. nn. 00302, 00332, 00334, disponibili, del Bilancio regionale 1982, dando atto che gli oneri relativi agli esercizi successivi trovano copertura nel Bilancio triennale 1982/85.

TABELLA A

REGIONI	STATO	PARASTATO
I° LIVELLO	I° LIVELLO	-----
II° LIVELLO	II° LIVELLO	COMMESSO
III° LIVELLO	III° LIVELLO	AGENTE TECNICO
IV° LIVELLO	IV° E V° LIVELLO	ARCHIVISTA DATILOGRAFO - OPERATORE TECNICO
V° LIVELLO	VI° LIVELLO	Assistente, Assistente tecnico, Assistente tecnico professionale, seconda qualifica professionale
VI° LIVELLO	VII° LIVELLO	Collaboratore, Collaboratore tecnico
VII° LIVELLO	VIII° LIVELLO	Collaboratore tecnico professionale, Collaboratore tecnico (analisti, statistici, sociologi), 1° qualifica professionale, collaboratore coordinatore, Collaboratore tecnico coordinatore
VIII° LIVELLO	Direttore di divisione ad esaurimento ed ispettore generale ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge n. 312/80, 1° Dirigente, Dirigente superiore	Dirigente, dirigente superiore, personale della 1° qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture complesse organizzative da almeno un anno alla data di entrata in vigore del D.P.R. 761/79, personale della 1° qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge 70/75 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale. Medico della 1° qualifica profess. che nell'ordinamento delle carriere preesistenti alla entrata in vigore della L. 70/75 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale e Dirigente generale.

TABELLA B

LIVELLI Regioni	LIVELLI Ospedalieri
I	I
II	II
III	III
IV	IV
V	V e VI
VI	VII
VII	VIII - Assistente Medico, ispettore sanitario, assistente tecnico, coadiutore amministrativo, coadiutore tecnico (biologo, fisico-chimico, ecc.), psicologo non medico, farmacista collaboratore.
VIII	I e II livello dirigenziale - aiuto medico e vice direttore sanitario, direttore di farmacia, direttore tecnico (biologo e fisico-chimico), direttore sanitario e primario, direttore amministrativo.

Allegato "C"

REGIONE PUGLIA

CRITERI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L. R.

Art. 1

Il personale che intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della legge regionale, dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dallo stesso articolo, apposita richiesta corredata dei documenti, certificazioni, attestazioni utili per la valutazione dei titoli, nonché di un elenco descrittivo in duplice esemplare della documentazione indirizzata all'Assessore agli Affari generali, Personale, Enti Locali, Polizia Urbana.

Essa dovrà essere consegnata a cura degli interessati al Settore personale che ne rilascerà ricevuta a mezzo di apposizione di timbro a data su un esemplare dell'elenco dei titoli che verrà riconsegnato al presentatore.

Se la documentazione di cui sopra fosse già acquisita al fascicolo personale, gli interessati potranno limitarsi ad indicarla nell'elenco descrittivo di cui al 1° comma.

Art. 2

Le categorie dei titoli valutabili, al fine di cui al precedente art. 1, sono le seguenti:

- 1) il servizio prestato per un punteggio massimo di PUNTI 32;
- 2) titoli di studio per un punteggio massimo di PUNTI 40;
- 3) concorsi superati per un punteggio massimo di PUNTI 8;
- 4) titoli di specializzazione, di esperienza professionale e di produzione scientifica, per un punteggio massimo di PUNTI 24.

Le eventuali modificazioni di situazioni giuridiche soggettive, intervenute successivamente al 31/12/1979, non sono valutabili agli effetti di cui all'art. 4 della L. R.
.....Peraltro si intendono verificati alla data del 31 dicembre 1979 riconoscimenti di posizioni giuridiche e di carriera disposti dall'Amministrazione pubblica di provenienza anche in data successiva, purchè riferentisi a diritti maturati anteriormente a quella data.

REGIONE PUGLIA

Art. 3

Il servizio prestato presso l'Ente di provenienza del personale trasferito e comandato e presso l'Amministrazione regionale viene valutato punti 1 per ogni trimestre.

Il periodo massimo complessivamente valutabile è di anni 8. Non vengono valutate le frazioni di anno inferiori a 45 giorni; procedendo, in ogni altro caso, all'arrotondamento al trimestre per difetto o per eccesso.

Art. 4

I titoli di studio, conseguiti a norma dell'ordinamento scolastico italiano, sono valutati:

- a) diploma di laurea40
- b) diploma di scuola media di 2° grado26
- c) licenza di scuola media di 1° grado12
- d) licenza di scuola elementare 4

E' valutabile un solo titolo di studio ed il titolo superiore assorbe quello inferiore. Per i titoli non valutabili ai fini del presente articolo, si rinvia al successivo articolo 6.

Art. 5

I concorsi superati valutabili sono soltanto quelli per esami o per titoli ed esami e sono valutati nella seguente misura:

- 1) concorsi a posti della carriera direttiva:
 - a) vincitorepunti 4
 - b) idoneopunti 2
- 2) concorsi a posti della carriera di concetto:
 - a) vincitorepunti 3
 - b) idoneopunti 1,5
- 3) concorsi a posti della carriera esecutiva e della carriera operaia ed ausiliaria:
 - a) vincitorepunti 2
 - b) idoneopunti 1

REGIONE PUGLIA

Sono complessivamente valutabili solo due concorsi superati; nell'ipotesi di un numero superiore a due, si valutano quelli più favorevoli.

ART. 6

I titoli di cui al punto 4) dell'art.2 ed i corrispondenti punteggi massimi attribuibili sono:

a) esperienza professionale: formali incarichi comportanti l'attribuzione di responsabilità di unità operativa nell'ente di provenienza o nella regione. Viene attribuito 1 punto per ogni semestre di durata dell'incarico, fino ad un massimo di punti 16. Allo stesso modo vengono valutate le funzioni svolte presso la regione, anche in assenza di formale provvedimento, purchè al momento del comando o del trasferimento il dipendente era titolare di incarico presso l'ente di provenienza.

b) Diplomi, certificazioni, attestazioni di specializzazione, di perfezionamento e formazione professionale, di compimento e di frequenza di corsi di studio non indicati e non valutati nella categoria dei titoli di studio: fino ad un massimo di punti 12;

c) pubblicazioni di carattere scientifico e culturale: fino ad un massimo di punti 8.

La valutazione dei titoli e la conseguente attribuzione del punteggio di cui al presente articolo saranno operate dalla Commissione Paritetica di cui all'art.4 della legge regionale

ART. 7

Il candidato che consegua un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punti dei titoli posseduti, di cui all'art.2, non inferiore al minimo indicato per ciascun dei livelli funzionali sotto riportati, è ritenuto idoneo all'inquadramento nel livello medesimo:

- 2° LIVELLO	Punti	10
- 3°	"	18
- 4°	"	30
- 5°	"	46
- 6°	"	55
- 7°	"	61
- 8°	"	84.

REGIONE PUGLIA

Art. 8

Il candidato che riporti un punteggio intermedio tra i minimi fissati dall'art. 7 per due livelli immediatamente successivi, purchè tale punteggio intermedio sia uguale o superiore al valore sotto indicato per ciascun livello, è ammesso, al fine del conseguimento di tale livello, ad un esame di idoneità:

- Punti 6: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 2°;
- Punti 14: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 3°;
- Punti 26: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 4°;
- Punti 42: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 5°;
- Punti 50: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 6°;
- Punti 56: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 7°;
- Punti 68: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 8°.

L'esame si svolgerà con le modalità di cui all'art.

10.

Art. 9

Il candidato riceverà comunicazione sull'ammissione all'esame di cui all'art. precedente con avviso recapitato almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

Art. 10

Le prove d'esame di cui all'art. 8 avranno riferimento ai contenuti professionali dei livelli funzionali cui debbono dare accesso.

La prova d'esame per l'accesso ai livelli 2°, 3° e 4° sarà di carattere pratico.

La prova d'esame per l'accesso ai rimanenti livelli sarà di carattere teorico, consisterà in un colloquio e verterà sugli argomenti sottoelencati raggruppati in materie omogenee.

La scelta degli argomenti compete al candidato che deve indicarli nella richiesta di cui all'art. 1. In difetto gli argomenti saranno scelti dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 11.

REGIONE PUGLIA

Il colloquio verterà su un solo argomento per l'accesso al livello funzionale 5°, su due argomenti di materie diverse per l'accesso ai livelli funzionali 6° e 7° e su tre argomenti di almeno due materie diverse per l'accesso al livello funzionale 8°.

I candidati ai livelli 7° e 8° dovranno dimostrare una approfondita conoscenza degli argomenti prescelti.

ELENCO DELLE MATERIE E DEGLI ARGOMENTI:

Gruppo Problemi Amministrativi e Giuridici

- 1) DIRITTO COSTITUZIONALE
 - a) organizzazione costituzionale dello Stato
 - b) limiti costituzionali alla potestà dello Stato
 - c) principi fondamentali della Repubblica - Diritti e doveri dei cittadini.

- 2) DIRITTO AMMINISTRATIVO
 - a) atti amministrativi
 - b) giustizia amministrativa
 - c) responsabilità
 - d) mezzi della Pubblica Amministrazione.

- 3) DIRITTO REGIONALE
 - a) autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria
 - b) organizzazione regionale
 - c) controllo sulle Regioni.

- 4) DIRITTO TRIBUTARIO
 - a) imposte, tasse, contributi
 - b) accertamento e contenzioso
 - c) tributi locali.

- 5) DIRITTO CIVILE
 - a) obbligazioni in generale ed in particolare i contratti
 - b) lavoro
 - c) persone giuridiche
 - d) proprietà.

- 6) DIRITTO PENALE
 - a) reati in generale
 - b) reati contro la Pubblica Amministrazione.

- 7) LEGISLAZIONE
 - a) Statuto della Regione Puglia
 - b) legge comunale e provinciale.
 - c) legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato
 - d) legge 10 febbraio 1953, n. 62

REGIONE PUGLIA

- e) circoscrizioni comunali
- f) polizia urbana e rurale
- g) fiere e mercati
- h) beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera
- k) istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica
- i) musei e biblioteche di Enti locali
- l) turismo ed industria alberghiera
- m) urbanistica
- n) tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale
- o) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale
- p) navigazione e porti lacuali
- q) acque minerali e termali
- r) cave e torbiere
- s) caccia
- t) pesca nelle acque interne
- u) agricoltura e foreste
- v) artigianato

Gruppo Problemi dell'ambiente, del territorio e problemi tecnici

- 8) ECONOMIA DEL TERRITORIO E DEI TRASPORTI
 - a) pianificazione territoriale e connessione con la programmazione economica
 - b) pianificazione locale, piani di coordinamento territoriale, teoria e politica degli standards
 - c) economia dei trasporti
 - d) organizzazione pubblica dell'edilizia e dell'edilizia economica e popolare
- 9) DISCIPLINE PROGETTUALI
 - a) progettazione, verifica e collaudo delle opere pubbliche
 - b) criteri tecnici, economici, funzionali, operativi e gestionali nella progettazione delle opere pubbliche
- 10) ECOLOGIA
 - a) trattamento e smaltimento degli scarichi gassosi e dei rifiuti solidi
 - b) acque di approvvigionamento e di rifiuto
- 11) AGRONOMIA E ZOOTECNIA
 - a) coltivazioni erbacee e arboree e difesa fito-sanitaria
 - b) tecnologia degli allevamenti
 - c) sistemazione idrogeologica dei territori montani
 - d) silvicoltura

REGIONE PUGLIA

Gruppo Problemi educativi, sociali e culturali

12) PEDAGOGIA

- a) teorie e orientamenti pedagogici nell'ambito della scuola materna e dell'obbligo
- b) metodologia di nuove sperimentazioni didattiche nell'ambito della scuola materna e dell'obbligo
- c) programmazione e tecnica della formazione professionale

13) SOCIOLOGIA

- a) rapporti docente-discente, scuola-famiglia, comunità scolastica-mondo del lavoro, amministrazione locale-gestione scolastica
- b) emarginazione e devianza, recupero e risocializzazione
- c) tecnica della comunicazione e problemi del linguaggio sociale

Gruppo Problemi economici e produttivi

14) POLITICA ECONOMICA

- a) prezzi, monete, credito ed equilibrio macroeconomico
- b) sviluppo economico, programmazione
- c) formazione e distribuzione del reddito nazionale
- d) politica ed economia agraria

15) RAGIONERIA

- a) finanza pubblica
- b) bilancio degli Enti pubblici
- c) controlli sulla gestione finanziaria finalizzati alla verifica del processo di formazione e attuazione dei programmi generali e settoriali
- d) procedure della gestione del bilancio regionale sotto il profilo giuridico, amministrativo, tecnico

16) STATISTICA

- a) teoria delle serie storiche
- b) parametri statistici fondamentali ed elementi di teoria del campione

17) SCIENZA DELL'ORGANIZZAZIONE

- a) motivazione individuale e organizzazione del lavoro
- b) pianificazione organizzativa
- c) esperienze di applicazione e prospettive del trattamento automatico delle informazioni nella Pubblica Amministrazione

Gruppo Problemi sanitari

18) IGIENE E SANITA' PUBBLICA

- a) programmazione sanitaria e sicurezza sociale
- b) tutela della salute sui luoghi di lavoro

REGIONE PUGLIA

- c) linee di intervento e schemi organizzativi della medicina preventiva
- d) profilassi delle malattie infettive e diffusive

Art. 11

Per l'esame di cui all'art. 8, la Commissione giudicatrice é composta con i criteri e le modalit  di cui all'art. 50 della l.r. 25 marzo 1974n.18, modificato e integrato dall'art. 13 della l.r. 13 marzo 1980 n  16.

Art. 12

Il candidato sar  ritenuto idoneo a rivestire la qualifica funzionale richiesta se riporter  il giudizio favorevole della maggioranza dei membri della Commissione aventi diritto al voto.

Art. 13

Il Presidente della Commissione di cui all'art. 11 rassegner  copia del verbale delle operazioni di accertamento - firmato dal Presidente medesimo e controfirmato dal Segretario - al Presidente della Giunta, per l'adozione dei formali provvedimenti deliberativi a norma del 2  comma dell'art. 4 della l.r.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il _____